

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE**

**N. 58 DEL 21/01/2022**

### **O G G E T T O**

ORDINANZA DECISORIA N. 1112/2021 DEL 24.03.2021 DEL TRIBUNALE DI VICENZA RESA TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, I SIGG. P.J.K., P.K.H., P.R.H. E P.S., IN QUALITÀ DI EREDI DELLA SIG.RA K.S.Y., E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A., IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA.  
PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 96/22

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 15.05.2019 (prot. n. 48999) i sigg. P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., in qualità di eredi della sig.ra K.S.Y., notificavano all'Azienda ULSS 8 Berica ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3048/2019), al fine di ottenere la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, asseritamente dovuto ad una non tempestiva diagnosi di rottura dell'arco aortico avvenuta in occasione delle cure ricevute presso l'Ospedale di Vicenza nel dicembre 2014.

Il ricorso in questione seguiva ad un precedente ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. (prot. n. 102474 del 26.10.2017), conclusosi con il deposito di una CTU sfavorevole all'Ente, e ad un'originaria richiesta risarcitoria formulata dai medesimi eredi in data 23.04.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritta al R.G. n. 3048/2019 presso il Tribunale di Vicenza e con deliberazione n. 841 del 05.06.2019 l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo l'incarico defensionale all'avv. Giovanni Stefano Messuri del foro di Vicenza.

L'Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, l'Assicuratore dell'Ente all'epoca dell'apertura del sinistro avvenuta nel 2015, ovvero la summenzionata Società LIG Insurance S.A., nei cui confronti nel frattempo l'Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con decisione n. 3080 del 01.02.2020.

Detta Società, a fronte delle richieste dell'Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ULSS, in considerazione dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri (varie comunicazioni agli atti dell'UOC Affari Generali).

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si concludeva con l'ordinanza del 24.03.2021, rep. n. 1112/2021, con cui il Tribunale di Vicenza accoglieva le domande dei ricorrenti e condannava l'Azienda al risarcimento dei danni tutti, così pronunciandosi:

*“1. Accertata e dichiarata la responsabilità dell'Azienda ULSS n. 8 Berica (già l'ULSS n. 6) nella causazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dai ricorrenti P. J. K., P. K. H., P. R. H. e P. S. per la morte della loro stretta congiunta K. S. Y. e determinati tali danni nella misura del 70% di perdita di chances di sopravvivenza della stessa, condanna Azienda ULSS n. 8 Berica, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 176.662,00, determinata all'attualità, in favore del coniuge P. J. K. e di ciascuno dei due figli conviventi P. K. H. e P. S., e della somma di € 117.775,00 in favore del figlio non convivente P. R. H., nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 15.066,00, liquidata a titolo di danno patrimoniale in favore dei ricorrenti, per le causali sopra esposte, oltre interessi legali dalla domanda al saldo per quest'ultimo importo.*

*2. Condanna parte resistente, sempre nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti degli interessi compensativi nella misura legale sulle somme riconosciute al*

*punto 1) a titolo di danni non patrimoniali, via via rivalutate annualmente dal 14.12.2014 alla data della presente pronuncia e gli interessi legali dalla data della stessa pronuncia al soddisfo.*

*3. Rietta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti.*

*4. Condanna la resistente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalle parti ricorrenti, che liquida in complessivi € 15.843,00, di cui € 843,00 per esborsi in senso stretto ed € 15.000,00 per compenso delle prestazioni professionali del Procuratore delle stesse parti ricorrenti, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.*

*5. Condanna la LigInsurance S.A. (Societate De Asigurare - Reasigurare) a tenere indenne l'Azienda ULSS n. 8 Berica (già l'ULSS n. 6) da ogni esborso derivante dalla presente pronuncia, ivi comprese le spese di lite sostenute dall'Azienda ULSS n. 8 Berica e quelle liquidate in favore dei ricorrenti."*

L'Ente, con deliberazione n. 615 del 08.04.2021, acquisito il parere del proprio difensore, autorizzava l'impugnazione dell'ordinanza in questione e conferiva l'incarico defensionale al medesimo avv. Giovanni Stefano Messuri, autorizzandolo a formulare, in sede di impugnazione, l'istanza di cui all'art. 283 c.p.c., allo scopo di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, se da quest'ultimo ritenuto opportuno e funzionale alla difesa dell'Ente; l'impugnazione con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza veniva formalizzata in data 15.04.2021 avanti la Corte d'Appello di Venezia (R.G. 852/2021) e la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata al 17.11.2021.

In pendenza del giudizio di secondo grado, in data 04.05.2021, il legale delle controparti provvedeva a notificare all'ULSS l'ordinanza decisoria con formula esecutiva, ed in data 03.09.2021 notificava all'Ente l'atto di precetto per l'importo complessivo di euro 720.851,69, oltre interessi maturati *pro die*, importo della tassa di registro e spese di notifica.

L'Ente, dopo un confronto con l'avv. Messuri, nelle more della decisione della Corte d'Appello di Venezia sull'istanza sospensiva, con deliberazione n. 1558 del 09.09.2021 autorizzava l'opposizione al precetto, rilevando la violazione dell'art. 117, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, il quale disponeva che *"Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive.....Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021."*

Con decreto del 16.09.2021 il Giudice del procedimento di opposizione, rubricato al R.G. n. 5152/2021 del Tribunale di Vicenza, fissava la prima udienza al 26.01.2022.

Con ordinanza del 17.11.2021 la Corte d'Appello di Venezia si pronunciava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento limitatamente all'importo di euro 58.887,00 liquidato in favore della sig.ra P.K.H..

Con sentenza n. 236 del 24.11.2021, depositata in data 07.12.2021, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del D.L. n.183/2020, ovvero del provvedimento che prolungava fino al 31.12.2021 il divieto di intraprendere o proseguire azione esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

In data 11.01.2022, con comunicazione a mezzo mail, il legale delle controparti trasmetteva i conteggi

effettuati (risultati corretti) in ordine ai valori liquidati nell'ordinanza decisoria e per i quali non è intervenuta la sospensione, con richiesta di pagamento di quanto dovuto; in base ai conteggi, l'ULSS dovrà corrispondere euro 189.686,78 al sig. P.J.K., euro 125.627,92 in favore della sig.ra P.K.H., euro 187.749,43 in favore della sig.ra P.S., euro 124.244,09 al sig. P.R.H. ed euro 31.745,80 quali spese legali.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A. ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, e preso atto dell'ordinanza del 17.11.2021 della Corte d'Appello di Venezia, pronunciata sull'istanza sospensiva formulata dall'Ente, nonché della summenzionata pronuncia della Corte Costituzionale n. 236/2021, si ritiene opportuno, al fine di evitare aggravii di spesa, dare spontanea esecuzione all'ordinanza decisoria del 24.03.2021, n. 1112/2021, del Tribunale di Vicenza, limitatamente agli importi non sospesi, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della compagnia assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria del 24.03.2021 del Tribunale di Vicenza, rep. n. 1112/2021, resa a definizione del procedimento R.G. n. 3048/2019 tra l'Azienda ULSS 8 Berica i sigg. P.J.K., P.K.H., P.R.H. e P.S., in qualità di eredi della sig.ra K.S.Y., e la Compagnia assicurativa LIG Insurance S.A.;
2. di prendere atto dell'ordinanza del 17.11.2021 della Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 852/2021, pronunciata sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui sopra;
3. di dare esecuzione al summenzionato provvedimento, limitatamente alla parte non sospesa, corrispondendo euro 189.686,78 al sig. P.J.K., euro 125.627,92 in favore della sig.ra P.K.H., euro 187.749,43 in favore della sig.ra P.S., euro 124.244,09 al sig. P.R.H. ed euro 31.745,80 quali spese legali;
4. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000025“Fondo rischi autoassicurazione”;
5. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---